



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO

- Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing

- Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

- Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio



Via Leonardo da Vinci 1, 20093, Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 2516501 – Fax 02 27301584 – C.F. 85022310156
Codice Istituto MIIS02700G – Sito Web: www.istitutoleonardodavinci.gov.it E-mail: MIIS02700G@istruzione.it – MIIS02700G@pec.istruzione.it

Circ. n. 248

Cologno Monzese, 28/04/2017

Studenti e, per loro tramite, famiglie

Docenti

Personale ATA

Oggetto: **DIVIETO DI USO DEL CELLULARE A SCUOLA**

Appare necessario ribadire quanto già indicato nella circ. 14 di inizio d'anno, e cioè che, come disposto dal Ministero dell'Istruzione (direttiva 15 marzo 2007), è vietato l'uso del cellulare durante le ore di lezione.

La direttiva citata, di cui qui di seguito si riporta un passo, illustra le ragioni educative di tale disposizione:

In via preliminare è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 249/1998. In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: - di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); - di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); - di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

In proposito, infatti, il nostro Regolamento di Istituto prevede specifiche sanzioni.

Pertanto i docenti sono tenuti a vigilare sull'osservanza della norma e ad attivare tutte le misure necessarie a tal fine, compreso il ritiro temporaneo del cellulare fino al termine delle lezioni, provvedendo alla segnalazione delle infrazioni per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Va ricordato che, per eventuali comunicazioni urgenti e indifferibili, lo studente e la famiglia possono comunicare attraverso il telefono della scuola in Segreteria e che il divieto è operante anche per il personale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Davide Bonetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)